



- Le disposizioni non si applicano nelle regioni già dotate di disciplina propria

Certificazione energetica: le linee guida nazionali per il settore degli edifici

Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009, anche l'Italia si è dotata delle «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2002/91/CE. Tra le novità, l'introduzione del concetto di «singole unità immobiliari», alle quali possono essere assimilate anche unità commerciali o artigianali o direzionali appartenenti a un edificio con determinate caratteristiche. Prevista anche l'istituzione di uno specifico tavolo di confronto e coordinamento tra Stato e regioni, al fine di garantire l'attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra i due livelli istituzionali. Le linee guida nazionali si applicano alle regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica e, comunque, sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione degli edifici, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2005 e dalla direttiva 2001/91/CE.

- di **Daniele Verdesca e Antonio Carra**, *Studio Carra & Associati*



Il testo integrale del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2009 è disponibile nella sezione "News normative" del sito

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com

Dopo oltre un triennio di attesa e con una incertezza normativa, finalmente anche l'Italia è riuscita a dotarsi delle proprie «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2002/91/CE. Pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2009, n. 158, le predette linee guida sono contenute nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009, elaborato di concerto con il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Stato-Regioni (oltre alla compartecipazione tecnica di

ENEA, CNR e ITACA). Il provvedimento segue a poca distanza il D.P.R. n. 59/2009^[1], che specifica (parzialmente) il secondo pezzo mancante del complesso mosaico normativo italiano, ossia quello relativo alle metodologie di calcolo e ai relativi *standard* UNI da adottare. Proprio per andare a colmare in modo chiaro il penultimo vuoto legislativo rimasto (quello delle procedure di certificazione)^[2] e porre fine all'annosa polemica sull'obbligatorietà del possesso della certificazione energetica dell'edificio nel momento della sua cessione onerosa

- 1) «Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia» (*in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2009, n. 132*). Si veda il commento degli stessi Autori a pag. 82 di *Ambiente&Sicurezza* n. 14/2009.
- 2) *L'ultimo tassello mancante è quello relativo ai criteri professionali e d'indipendenza dei certificatori.*



Box 1

● Estratto dell'Allegato III al D.Lgs. n. 115/2008

Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.

2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, individuati in ambito territoriale da Regioni e Province autonome, e abilitati dalle predette Amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da Regioni e Province autonome o autorizzati dalle stesse Amministrazioni.

3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici, ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

5. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

(che rimandava a diverse modalità di regolazione regionale in contrapposizione con quelle nazionali), il D.M. 26 giugno 2009 pone le basi per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, definendo:

- le linee guida nazionali per la certificazione degli edifici;
- gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni.

In questa ottica, seppure apparentemente banale, un passo secondario di non poca impor-

tanza per l'applicazione concreta e uniforme delle linee guida nazionali è stato quello di integrare le definizioni già sviluppate nell'art. 2, D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., introducendo il concetto di «*singole unità immobiliari*». Queste ultime debbono essere intese (in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle regioni di appartenenza) come l'insieme di «*uno o più locali, preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio (di qualsiasi tipologia edilizia), comprendente almeno due unità immobiliari*»^[3]. In questo nuovo elemento valu-

3) *Le linee guida stabiliscono che, per gli edifici residenziali, la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento, indipendentemente dal fatto che l'impianto sia centralizzato o individuale, con casi specifici in funzione della tipologia di impianto termico e della presenza o meno della regolazione e contabilizzazione del calore.*



Tabella 1

● Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici	
Informazioni contenute nell'attestato di certificazione energetica	1) I dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio. 2) I valori vigenti a norma di legge. 3) I valori di riferimento o classi prestazionali (per consentire al cittadino di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'abitazione in forma sintetica e anche non tecnica). 4) I suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione energetica.
Norme tecniche	1) Le norme tecniche di riferimento utilizzate e la loro conformità a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale.
Metodologie di calcolo	1) Le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici. 2) I metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini (tenuto conto delle norme di riferimento).
Certificatori (si veda il box 1)	1) Requisiti professionali dei certificatori. 2) Criteri per assicurare l'indipendenza dei certificatori.
Certificato	1) Validità temporale massima dell'attestato di certificazione energetica. 2) Prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica in relazione: - ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell'edificio; - ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima (di entità significativa).

N.B.: Per gli edifici esistenti di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m², nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile, l'attestato di certificazione energetica può essere sostituito da una autodichiarazione del proprietario dell'edificio in cui si afferma che l'edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti. Una copia di questa dichiarazione deve essere trasmessa dal proprietario alla regione o provincia autonoma competente per territorio entro quindici giorni dalla data del rilascio.

tativo, il decreto ministeriale aggiunge il fatto di come sia da considerarsi assimilabile alla singola unità immobiliare anche l'unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente a un edificio con le predette caratteristiche. In questo modo, integrando le definizioni iniziali del 2005, il Ministero dello Sviluppo economico ha sgombrato il campo da equivoci più volte presentatisi nel corso degli anni precedenti, chiarendo come la certificazione energetica debba essere attribuita a qualsivoglia tipologia di edificio (dimensionale e funzionale) nel momento in cui si interviene su di esso (sgravi

fiscali) o se ne produca una transizione onerosa (atto di compravendita)^[4].

Definito l'ambito applicativo, il decreto ministeriale entra nel cuore della problematica, puntando a:

- garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione;
- assicurare la fruibilità e la diffusione della certificazione in tutti gli ambiti possibili;
- permettere una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale (quindi anche tra le diverse regioni), in conformità a quan-

4) Va osservato che nelle categorie sopra enunciate non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc., se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorparabili agli effetti dell'isolamento termico. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite a usi diversi (residenziale e altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.



Tabella 2

● Validità degli attestati di certificazione energetica

Validità temporale	<p>Massimo 10 anni</p> <p>La validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento normativo e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi (climatizzazione estiva; illuminazione).</p>
Rispetto delle norme	<p>La validità massima dell'attestato di certificazione energetica è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica.</p> <p>Nel rispetto delle norme sono comprese le eventuali conseguenze energetiche di adeguamento degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici^(*).</p> <p>Nel caso di mancato rispetto delle normative, l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.</p> <p>I libretti di impianto o di centrale (art.11, comma 9, D.P.R. n. 412/1993) devono essere allegati (in originale o in copia) all'attestato di certificazione energetica.</p>
Aggiornamento dell'attestato	<p>L'attestato è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione (edilizio e/o impiantistico) che modifichi la prestazione energetica dell'edificio nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile; • a ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedano l'installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti; • a ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio; • facoltativo in tutti gli altri casi.

(*) Il riferimento è a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, D.Lgs. n. 192/2005.

to disposto dalla direttiva 2002/91/CE;

- promuovere, in ogni caso, la tutela degli utenti, primi destinatari delle informazioni contenute nella certificazione energetica nel momento dell'acquisto o della locazione di un edificio/appartamento/ufficio/laboratorio.

Per raggiungere gli obiettivi prima definiti, il D.M. 26 giugno 2009 specifica che le linee guida nazionali:

- sono quelle che si trovano in allegato al decreto (Allegato A e Allegati da 1 a 7; si veda oltre);
- si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica e, comunque, sino

alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione degli edifici.

Il D.M. 26 giugno 2009, tuttavia, precisa come la normazione regionale in materia, sovraordinata rispetto a quella nazionale, non possa prescindere:

- dal rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
- dai principi fondamentali presenti nel D.Lgs. n. 192/2005 e nella predetta direttiva 2001/91/CE;
- dalla coerenza con gli elementi essenziali presenti proprio all'art. 4 del decreto ministeriale, sintetizzabili nella:
 - uniformità dei dati informativi contenuti nella certificazione energetica;



- conformità alle norme tecniche di riferimento (nazionali ed europee);
- coerenza delle metodologie di calcolo della prestazione energetica;
- professionalità ed indipendenza dei certificatori.

Proprio per chiarire come l'obiettivo primario del decreto ministeriale sia l'armonizzazione della legislazione regionale, lo stesso atto normativo, oltre a quanto prima specificato, chiarisce che, in ogni caso, nel disciplinare il sistema di certificazione degli edifici, le regioni che avessero già provveduto al recepimento della direttiva 2009/91/CE^[5] dovranno adottare specifiche misure per favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione con quelli delineati dalle linee guida nazionali.

Dal punto di vista operativo, il riallineamento della normativa regionale con quella nazionale è contenuto nel sopra menzionato articolo 4, dove sono stabiliti dal decreto ministeriale gli elementi essenziali di un sistema di certificazione degli edifici, desumibili cioè dalle linee guida (ossia dall'Allegato A) e sintetizzati nella *tabella 1*.

Al fine di non lasciare il processo di coordinamento alla sola mera elencazione normativa, il decreto ministeriale si è preoccupato di istituire uno specifico **tavolo di confronto e coordinamento tra Stato e regioni**, al fine di garantire l'attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra i due livelli istituzionali. Questo organismo, istituito presso il Ministero degli Affari regionali e delle autonomie locali, vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente, oltre alle regioni, province e comuni; sarà supportato, inoltre, anche dal CNR, dal CTI, dall'ENEA, dal CN-CU, dall'Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) e dal comitato per l'Ecolabel. Il tavolo avrà il compito di:

- monitorare l'applicazione della normativa sulla certificazione energetica degli edifici (finalizzato a garantire le più efficaci modalità di trasferimento delle informazioni nei confronti degli acquirenti e dei conduttori

degli immobili e alla massima diffusione ed omogeneizzazione delle procedure sul territorio nazionale);

- garantire il confronto e lo scambio di esperienze a supporto della predisposizione dei programmi di per la realizzazione dei programmi di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale^[6];
- formulare proposte per la realizzazione di un sistema informativo regionale e nazionale (obiettivo primario è favorire la raccolta di dati in materia di certificazione energetica e di controllo per l'efficienza energetica degli edifici);
- formulare proposte per l'adeguamento delle disposizioni normative vigenti;
- formulare proposte di sviluppo di iniziative coordinate di informazioni per i cittadini (tra cui il favorire lo scambio di strumenti e l'ottimizzazione delle risorse disponibili);
- valutare i costi di mercato e delle condizioni di accesso al servizio di certificazione energetica degli edifici (sentiti i consigli nazionali dei professionisti);
- formulare proposte inerenti lo sviluppo di certificazioni e marchi volontari di qualità energetico-ambientale;
- fornire proposte volte ad assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione;
- promuovere il ravvicinamento degli strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida nazionali.

In questo quadro di progressiva armonizzazione e perfezionamento della normativa, il D.M. 26 giugno 2009 pone, però, alcuni paletti fissi, primo tra tutti quello della validità del certificato energetico, come schematizzato nella *tabella 2*.

Non è di poco conto sottolineare che, nel quadro della definizione degli aspetti di validità dell'attestato di certificazione, il D.M. 26 giugno 2009 abbia anche inserito una novità tecnicamente rilevante quale la metodologia di calcolo per accedere al premio per gli impianti fotovoltaici. In particolare, questo incentivo, previsto in attuazione dell'articolo 7, D.Lgs. n. 387/2003, non era mai stato reso

5) Quindi, come nel caso della Lombardia, che abbiano già provveduto a disciplinare in materia, anche in contrasto proattivo nei confronti delle indicazioni nazionali.

6) Il riferimento è al comma 3-bis, art. 9, D.Lgs. n. 192/2005.



effettivamente attuabile proprio per mancanza di riferimenti tecnici precisi da adottare nel momento del calcolo progettuale; con il decreto ministeriale, finalmente, l'indice di prestazione energetica su cui determinare la riduzione energetica ottenuta (per poi poter accedere all'incentivo) potrà essere determinato esclusivamente con il metodo di calcolo presente nelle linee guida nazionali^[7].

A conclusione del decreto si segnalano alcune modifiche tecniche apportate al D.Lgs. n. 192/2005 e, in particolare:

- l'equivalenza tra MJ e kWh e non viene più stabilita in modo fisso (9:1), ma facendo riferimento ai parametri di conversione definiti dall'AEEG al fine di poter tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico italiano (molto migliorata dopo la massiccia introduzione delle turbine cogenerative);
- viene finalmente sostituito il termine errato (dal punto di vista termodinamico) "consumo", con il più corretto (per gli edifici) "fabbisogno";
- viene modificato il quadro sinottico della normativa tecnica di riferimento, sostituendo l'Allegato M al D.Lgs. n. 192/2005 con l'Allegato B al D.M. 26 giugno 2009;
- viene data maggiore attenzione alla diversa (migliore) efficienza termica delle caldaie a condensazione^[8].

Gli Allegati al decreto

Oltre alle disposizioni normative, il cuore tecnico dell'armonizzazione delle procedure è riassunto negli Allegati al decreto ministeriale e nei relativi esempi contenuti; tra i principali fattori che le linee guida definiscono si segnalano:

- prestazione energetica degli edifici;
- metodologia di classificazione degli edifici;
- metodi di calcolo;
- rappresentazione grafica delle prestazioni e modello di attestato energetico;
- autodichiarazione del proprietario e categorie di edifici interessate;
- classificazione energetica per singoli appartamenti.

Particolare importanza è stata data al modello grafico degli attestati di qualificazione energetica e delle informazioni (anche non tecniche) che in essi devono essere riportate per permettere ai cittadini di poter effettuare le proprie valutazioni al momento dell'acquisto o della presa in locazione. L'attestato di certificazione energetica^[9], in particolare, deve contenere l'informazione sintetica in termini di classe energetica globale (definita secondo le modalità riportate nell'Allegato 4) per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Le linee guida nazionali definiscono le classi in base alla situazione climatica del luogo dove l'edificio è realizzato e al suo rapporto di forma (S/V), parametrando ai valori limite definiti dal D.Lgs. n. 192/2005, a far data dal gennaio 2010. Per l'acqua calda sanitaria, invece, la classe limite di riferimento è definita sulla base dei valori delle norme tecniche nazionali. Le classi migliori (A, B e C) sono legate a una riduzione di fabbisogno di energia dovuta all'uso di fonti rinnovabili.

La rappresentazione grafica globale delle prestazioni energetiche (tachimetro) e della classificazione energetica è identificata come sommatoria delle prestazioni parziali relative alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria.

Per quel che riguarda, invece, la prestazione energetica degli edifici, ai fini della certificazione energetica, nella fase di avvio, la determinazione dell'indice di prestazione viene considerata solamente come climatizzazione invernale e preparazione dell'acqua calda sanitaria, mentre per la climatizzazione estiva sempre gli allegati fanno riferimento a una valutazione qualitativa dell'involucro. Con successivi provvedimenti la certificazione dovrebbe essere estesa anche alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per l'illuminazione degli ambienti.

È, però, opportuno segnalare come le linee guida nazionali considerino due differenti metodologie di calcolo:

- metodologia di calcolo per la fase di progetto, ossia di riferimento per gli edifici di

7) Si veda il paragrafo 5.1 dell'Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005.

8) Nella formula di calcolo, il valore di bilanciamento da sommare al logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore (kW), vale 90 per le caldaie a condensazione e 88 per tutte le altre tipologie.

9) Si veda l'Allegato 6 al decreto ministeriale.



nuova costruzione e quelli completamente ristrutturati;

- metodologia di calcolo per la fase di rilievo (o *standard*), ossia di riferimento per gli edifici esistenti, che prevede tre diverse modalità di approccio.

In ogni caso, le linee guida nazionali per il calcolo della prestazione energetica degli edifici stabiliscono specifici riferimenti tecnici e, in particolare:

- norme UNI TS 11300 (parte 1 e 2), per il metodo di calcolo per la fase di progetto;

- norme UNI TS 11300, il programma DO-CET di ENEA/CNR ed il metodo semplificato riportato all'Allegato 2 al decreto, per il metodo di calcolo in fase di rilievo o *standard*.

Anche per la parte estiva, la valutazione qualitativa potrà essere effettuata valutando il fabbisogno di energia termica mediante la UNI TS 11300, ovvero considerando caratteristiche specifiche dell'involucro legate a fattori di attenuazione e dallo sfasamento del flusso termico. ●

I LIBRI DI AMBIENTE & SICUREZZA



LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Obblighi, responsabilità e soluzioni tecniche

M. Vigone

Il volume prosegue l'approfondimento al Testo Unico sulla sicurezza, illustrando le norme contenute nel titolo II del provvedimento.

L'indagine inizia con la trattazione delle disposizioni di carattere generale e prosegue con l'analisi delle varie tipologie di ambienti di lavoro fornendo utili suggerimenti tecnici per prevenire eventuali incedenti ed infortuni. Anche per questa pubblicazione, come le (Sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità e La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili) precedenti, comprende per ogni argomento trattato dal titolo II e dal relativo allegato IV una o più schede, ciascuna delle quali contiene il testo di legge, l'indicazione degli adempimenti, le modalità pratiche e le norme tecniche di applicazione della normativa e le sanzioni previste per le eventuali inadempienze.

Pagg. 224 – € 32,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsolo24ore.com

GRUPPO 24ORE

La cultura dei fatti